

## ***Petrella c. Italia – Prima sezione – 18 marzo 2021 (ricorso n. 24340 del 2007)***

Querela per diffamazione a mezzo stampa – Indagini preliminari – Richiesta di archiviazione dopo 5 anni – Procedimento archiviato - Ragionevole durata – Violazione dell’art. 6 CEDU - Sussiste.

Querela per diffamazione a mezzo stampa – Indagini preliminari – Richiesta di archiviazione dopo 5 anni – Procedimento archiviato per prescrizione – Diritto di accesso al giudice – Violazione dell’art. 6 CEDU - Sussiste.

Querela per diffamazione a mezzo stampa – Indagini preliminari – Richiesta di archiviazione dopo 5 anni – Procedimento archiviato per prescrizione – Mancata costituzione dell’offeso quale parte civile – Impossibilità di ottenere l’indennizzo ai sensi della legge n. 89 del 2001 - Violazione dell’art. 13 CEDU - Sussiste.

**Viola il principio della ragionevole durata la conduzione di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, nel quale le indagini preliminari siano durate 5 anni e al termine delle quali il pubblico ministero abbia chiesto (e ottenuto) l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato.**

**Viola il diritto di accesso al giudice la conduzione di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, nel quale le indagini preliminari siano durate 5 anni e al termine delle quali il pubblico ministero abbia chiesto (e ottenuto) l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato, non consentendo così al querelante di costituirsi parte civile.**

**Viola il diritto a un ricorso effettivo la conduzione di un procedimento penale per diffamazione a mezzo stampa, nel quale le indagini preliminari siano durate 5 anni e al termine delle quali il pubblico ministero abbia chiesto (e ottenuto) l’archiviazione del procedimento per intervenuta prescrizione del reato, non consentendo così al querelante di costituirsi parte civile e di acquisire in tal modo il requisito per domandare l’indennizzo ex lege Pinto.**

**Fatto.** Vincenzo Petrella aveva ravvisato nel contenuto di un servizio giornalistico apparso sul *Corriere di Caserta* del 22 luglio 2001 elementi diffamatori nei suoi riguardi. Aveva pertanto sporto querela nei confronti del cronista e del direttore della testata innanzi alla procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere (precisando che avrebbe inteso costituirsi parte civile nel successivo processo).

Il procedimento fu trasferito a Salerno per competenza territoriale e le indagini preliminari si prolungarono per circa 5 anni. Senonchè, in data 2 dicembre 2006, il pubblico ministero chiese l’archiviazione per intervenuta prescrizione del reato (secondo le regole anteriori alla legge n. 251 del 2005 - che ha novellato l’art. 157 c.p. – ritenute più favorevoli al reo). In data 17 gennaio 2007, il GIP di Salerno dispose l’archiviazione.

Sicché il Petrella adì la Corte EDU per violazione dell’art. 6, in ragione sia della ritenuta eccessiva durata del procedimento, sia del mancato accesso a un giudice, giacchè sulla richiesta di archiviazione egli affermava di non aver potuto interloquire. Egli lamentò anche la violazione dell’art. 13 CEDU (diritto un ricorso effettivo) poiché la legge italiana non riconosce l’indennizzo *ex lege* Pinto per le parti offese non costituite parti civili.

**Diritto.** Con la sentenza della Prima sezione del 18 marzo 2021, la Corte di Strasburgo dichiara – all’unanimità – sussistenti la prima e la terza violazione invocata; mentre sulla seconda la doglianza viene dichiarata fondata con la maggioranza di 5 a 2.

La Rappresentanza italiana aveva avanzato diverse eccezioni, tra cui quella del mancato esperimento di tutte le vie interne. In particolare, il ricorrente non avrebbe tentato di sollecitare l’avocazione delle indagini da parte del procuratore generale presso la corte d’appello, onde superare l’inerzia del sostituto titolare dell’indagine. Inoltre, ad avviso della difesa italiana, il Petrella non aveva intentato la causa civile, che pure avrebbe potuto iniziare,

dal momento che non si erano date le condizioni per la costituzione di parte civile nel processo penale.

La Corte EDU non è persuasa di queste motivazioni. Ribadisce che i ricorsi gerarchici (come essa intende la richiesta della parte privata di avocazione delle indagini ai sensi dell'art. 413 c.p.p.) non sono rimedi del processo; e osserva che l'eccezione relativa al mancato esperimento delle vie civili è tardiva, per un verso, e infondata, per l'altro.

Quanto al merito, la Corte EDU ravvisa tutte e tre le violazioni.

Senza spendere troppi argomenti, constatata – anzitutto – che 5 anni per le indagini preliminari su un fatto di diffamazione sono troppi e quindi accerta la violazione del parametro sulla durata del processo (v. n. 43 della sentenza); ma accerta altresì la violazione del diritto al giudice, perché l'udienza innanzi al GIP, che ha deciso l'archiviazione, non è stata idonea a garantire quell'esame della situazione controversa che invece la Convenzione richiede. Da questo punto di vista, la reiterata difesa italiana, inerente alla circostanza che il Petrella non si era peritato di ricorrere al giudice civile viene ritenuta priva di pregio a motivo che l'ordinamento interno di un Paese sottoscrittore – se prevede un certo rimedio e quello si rivela in concreto (per motivi attribuibili alle autorità) infruttuoso, non si può ascrivere al cittadino ricorrente la colpa di non aver tentato un'altra e diversa via giudiziale, la quale peraltro si sarebbe potuta rivelare più gravosa (v. nn. 51-54).

Su questo punto dissentono i giudici italiano Sabato e polacco Wojczek.

Da ultimo, poiché la legge n. 89 del 2001 (c.d. legge Pinto) – all'art. 2, comma 2-*bis* - non consente alla parte lesa da un reato, che non si sia costituita parte civile, di ottenere l'indennizzo per l'eccessiva durata del procedimento – la Corte EDU ne trae che al ricorrente non sono state offerte strade efficaci per far valere la sua pretesa e viene ravvisata all'unanimità la violazione dell'art. 13 CEDU<sup>1</sup> (v. n. 62).

Al ricorrente vengono accordati 5 mila e 220 euro per danni morali e 2 mila euro per le spese. La sentenza è divenuta definitiva il 6 settembre 2021, dopo che il ricorso alla *Grande Chambre* della Rappresentanza italiana è stato dichiarato inammissibile.

---

<sup>1</sup> Tale conclusione appare in antitesi con l'orientamento della Corte costituzionale, la quale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell'art. 2, comma 2-*bis*, della legge Pinto proprio per le parti offese non costitutesi parte civile (v. sentenza n. 249 del 2020).